



**CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI**

Servizio di "Esecuzione delle indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico sede dell'I.T.I. Vittorio Emanuele III di Palermo, nonché al consequenziale aggiornamento delle mappature previste dall'OPCM n° 3274/2003 e ss.mm.ii. - Codice Edificio ARES n. 820535031 CUP: D71G18000300006

CIG: 8129259CBC

**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA AI SENSI DELL'ART. 97, D.LGS N.
50/2016 E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.- n° 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Importo a base di gara € 77.464,53. oltre IVA ed oneri.

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 8 del mese di ottobre, il R.U.P. Ing.Fabrizio Di Bella,

Premesso che :

- con D.D. n. 535 dell'11/12/2019 si è dato avvio ad un indagine di mercato per l'affidamento del "Servizio di esecuzione delle indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico sede dell'I.T.I. Vittorio Emanuele III di Palermo, nonché al consequenziale aggiornamento delle mappature previste dall'OPCM n° 3274/2003 e ss.mm.ii. - Codice Edificio ARES n. 820535031, nonché al consequenziale aggiornamento delle mappature previste dall'OPCM n. 3274/2003 e ss. mm.ii.. CUP: D71G18000300006 CIG: 8129259CBC mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.- n° 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Importo a base di gara € 77.464,53. oltre IVA ed oneri.

Vista la D.D. n° 320 del 7/8/2020 con la quale è stata nominata la Commissione Tecnica Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

Visto il verbale del 13/05/2020 di apertura delle buste amministrative;

Visti i verbali del 8/09/2020 e del 15/9/2020 di apertura della buste tecniche;

Dato atto

- che dalla procedura di gara, come da verbale dell'1/10/2020 di apertura delle offerte economiche, risulta che l'operatore economico RTI Architetto Francesco Pintaudi, si è collocata al primo posto della graduatoria con un punteggio economico di 20,00 e un punteggio tecnico di 77,67;

- Il punteggio complessivo conseguito (97,67) è risultato superiore alla soglia di anomalia – pari a 64,00 per il Punteggio tecnico e 16,00 per il punteggio economico - determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2 lettera b), del D. Lgs 50/2016;

Che, pertanto, è stato disposto di procedere alla valutazione della congruità della suddetta offerta, nei termini prestabiliti dall'art. 97 del D. Lgs 50/2016;

Vista la richiesta di giustificativi ex art. 97 D. Lgs n.50/2016 a seguito dell'apertura dell'offerta economica inoltrata a mezzo piattaforma del Sistema MEPA in data 1/10/2020;

Considerato che con nota pervenuta tramite Sistema in data 2/10/2020 ore 19,50, l'operatore economico RTI Architetto Francesco Pintaudi, ha trasmesso la documentazione richiesta e finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta., costituita da dichiarazione contenente giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara;

Quanto sopra premesso,

il R.U.P., prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dagli operatori economici suddetti relativamente alle offerte anomale, sulla base di quanto già consolidatosi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, precisa che:

– le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;

– l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

– il D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;

– la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, non può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta, non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

– il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

– la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa alle giustificazioni offerte dall'impresa.

– le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

– non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

– non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza.

Precisato quanto sopra, il R.U.P. procede con l'analisi della documentazione trasmessa dall'operatore economico RTI Architetto Francesco Pintaudi. Dopo un attento lavoro di verifica e valutazione conclude che le giustificazioni presentate dal concorrente operatore economico RTI Architetto Francesco Pintaudi sono sufficientemente esaustive e dettagliate rispetto alle voci che concorrono a definire l'importo a base di gara e


pertanto è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Responsabile del Procedimento ritenendo che le giustificazioni prodotte dal concorrente operatore economico RTI Architetto Francesco Pintaudi siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità, non ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima.

Pertanto con il presente verbale, avanza la proposta di aggiudicazione in favore dell' operatore economico RTI Architetto Francesco Pintaudi avendo lo stesso presentato la migliore offerta comunicandone l'esito alla Commissione Tecnica Giudicatrice.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fabrizio Di Bella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrizio Di Bella', written in a cursive style.